

## **ARTICOLO DI PUNTOSICURO**

**Anno 7 - numero 1366 di lunedì 21 novembre 2005**

# **LA SICUREZZA DELLE MACCHINE**

*Il contributo di un lettore fornisce ulteriori spunti di discussione al dibattito sulla sicurezza delle macchine e sui rapporti tra D.P.R. 459/96 e D.P.R. 547/55.*

Pubblicità

La pubblicazione su PuntoSicuro n. 1347 dell'articolo sulla sicurezza delle macchine e sui rapporti tra D.P.R. 459/96 e D.P.R. 547/55 continua ad alimentare il dibattito tra i lettori.

Oltre all'ulteriore approfondimento da parte dell'avvocato Dubini (pubblicato in questo numero), pubblichiamo il contributo di un altro lettore (vedere anche i numeri 1357, 1359, 1361 e 1365 di PuntoSicuro).

*Spett. Le Redazione,*

*chi scrive è consulente per quanto concerne la sicurezza delle macchine e degli impianti, essendo un punto di riferimento tecnico per Cobest S.r.l., consociata UCIMU Sistemi per Produrre (unione Costruttori Italiani Macchine Utensili).*

*Sto leggendo con interesse ed allo stesso tempo perplessità, lo scambio di opinione sulla sicurezza delle macchine.*

*Credo che in merito si debba ancora far chiarezza; in particolare mi permetto di introdurre alcuni concetti basilari.*

*1. In sede nazionale il DPR 459/96 ha recepito la direttiva macchine con un regolamento di attuazione. Nel recepimento delle direttive di prodotto l'amministrazione titolare della funzione autorizzativa e di controllo sull'applicazione è il Ministero delle Attività Produttive in collaborazione con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.*

*2. Il regolamento macchine è una norma di natura amministrativa, priva di sanzione, dotata unicamente del potere coercitivo di possibile emanazione di un provvedimento di ritiro dal mercato o di divieto di utilizzazione (potere che viene esercitato dal Ministero delle Attività Produttive).*

*3. il DPR 459/96 disciplina il momento costruttivo ed esplica la sua azione nel momento della immissione sul mercato. È il recepimento di una direttiva rivolta al costruttore e lo investe di responsabilità su quanto ha realizzato e gli indica un percorso razionale di valutazione della macchina già in fase di progettazione.*

4. con la legge 128/1998, art. 46 comma 2 le disposizioni di carattere costruttivo di cui al D.P.R. 547/55 sono considerate norme (come se fossero norme armonizzate di cui al D.P.R. 459/96, ovvero norme che indicano un percorso preferenziale per il soddisfacimento dei requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato I del D.P.R. 459/96) indipendentemente che esse siano "rivolte" ad omologazione o meno;

5. il D.P.R. 547/55 ed il D.Lgs. 626/94 sono norme a valenza penale, comportano che sulle sue violazioni si esprima il giudice in sede giurisdizionale e che le prescrizioni siano impartite dall'organo di vigilanza dell'Azienda USL, così come indicato dall'art. 23 del D.Lgs. 626/94

6. il D.P.R. 547/55 ed D.Lgs 626/94 tra le altre cose, tutelano il lavoratore attribuendo degli obblighi e delle responsabilità al datore di lavoro, al dirigente ed al preposto presso cui il dipendente presta la propria opera. È inoltre previsto un ambito di responsabilità, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs 626/94

7. tenuto conto che un costruttore di macchine deve tendere al raggiungimento degli obiettivi di sicurezza di cui al D.P.R. 459/96, sulla base dell'attuale stato della tecnica, ovvero sulla base delle soluzioni tecniche esistenti in un certo momento storico e fondate su conoscenze scientifiche, tecnologiche e l'esperienza, ritengo (e non sono il solo), che la tecnologia in materia di protezione oggi 2005 sia molto più evoluta di quella disponibile nel 1955, ed ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 547/55: per il fabbricante, il progettista ed il venditore della macchina o attrezzatura vale l'obbligo di progettare e costruire le macchine con la migliore tecnologia oggi a disposizione.

8. inoltre il D.P.R. 459/96 all'allegato I punto 1.1.2 introduce un'esigenza fino ad ora poco tenuta in considerazione: il principio essenziale di integrazione di sicurezza, secondo il quale le macchine devono essere regolate e subire la manutenzione senza che tali operazioni esponano a rischi le persone e, qualora non sia possibile eliminare il rischio, bisogna adottare le misure di protezione necessarie a fronteggiarlo, anche se tale rischio fosse la conseguenza di una situazione anormale non prevedibile

9. se volessimo progettare una macchina tenendo solo in considerazione le disposizioni di cui al D.P.R. 547/55, non avremmo modo di progettarela tenendo in considerazione anche tutti gli usi anormali ma prevedibili; ecco quindi che il modo di approcciarsi del D.P.R. 459/96 è sicuramente molto più "modernizzato" e permette di costruire macchine più sicure.

10. mi preme inoltre segnalarVi una sentenza che sicuramente farà discutere molti Utilizzatori di macchine ed attrezzature di lavoro, ma che a buon senso sottolinea il principio basilare dello stesso art. 2087 del c.c.

Per. Ind. Valeri Vanni

In allegato la sentenza citata dal lettore (**la stessa sentenza è inserita e commentata dall'avvocato Dubini nel proseguimento dell'articolo che pubblicheremo prossimamente**): [Applicazione contestuale dell'art. 2087 del c.c. del D.P.R. n. 547/1955 e del D.P.R. n. 459/1996 agli utilizzatori delle macchine: una recente e interessante sentenza della Corte di Cassazione.](#)